Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 21/03/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta che in data 30 novembre 2017 versava sul proprio conto corrente in essere un assegno di euro 10.000,00 tratto sulla Banca resistente.
Portato in stanza di compensazione, l'assegno non veniva pagato dalla resistente ed era poi reso con la dicitura "causale 63: manca data di emissione"; il relativo importo veniva pertanto riaddebitato al ricorrente.
Il ricorrente contesta che il comportamento tenuto dalla Banca resistente sia illegittimo in quanto l'assegno non risultava affatto privo della data di emissione; peraltro, all'atto del versamento, la Banca negoziatrice apponeva sul titolo un timbro indicante la data di negoziazione.
Il ricorrente quindi chiede che la Banca resistente provveda a giustificare il comportamento illegittimo e a rifondere lo scrivente dei danni causati da tale comportamento.
La Banca resistente rileva che in data 4 dicembre 2017 perveniva presso una sua Filiale l'assegno sopra menzionato, tratto sul conto corrente di un cliente a favore del ricorrente; dall'esame materiale del titolo emergeva che lo stesso risultava mancante di uno dei requisiti formali essenziali previsti dalla legge, in quanto la data di emissione risultava apposta a matita; conseguentemente non era possibile procedere all'estinzione dell'assegno, che veniva restituito impagato al beneficiario. La Banca resistente evidenzia inoltre che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente è estremamente

generica e non supportata da alcun elemento probatorio e chiede di respingere il ricorso siccome infondato.

DIRITTO

Il Collegio, pur attraverso l'esame della sola copia fotostatica dell'assegno oggetto della presente controversia, ha potuto verificare che su di esso la data era apposta in effetti a matita, come desumibile dal tratto sfumato e comunque differente da quello delle altre parti compilate dell'assegno. Tale circostanza, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, comporta che "*Deve pertanto considerarsi come non apposta la data scritta a matita su di un assegno bancario, essendo tale modalità di scrittura caratterizzata da precarietà, modificabilità ed alterabilità, in quanto agevolmente (e perfino casualmente) cancellabile senza tracce evidenti. E' infine da aggiungere che la possibilità (certo con maggiore difficoltà e visibilità) di alterazione anche degli scritti a penna, nonché l'ipotizzabilità di tecniche moderne idonee a più sofisticate forme di manipolazione, non costituiscono di per sé valido motivo per giustificare l'impiego di un mezzo grafico che permette la forma più semplice e immediata di alterazione e difetta in radice di qualsiasi connotato di stabilità, rendendo possibile in ogni momento non solo la rimozione, sostituzione o modificazione di quanto riportato sul titolo (e determinante l'ambito del diritto, che solo attraverso il titolo può essere esercitato), ma anche la casuale cancellazione determinata proprio dalla circolazione cui il titolo recante la scritturazione è destinato*" (Cass. civ, V sez., 18 marzo 2009 n. 6524). Il Collegio ritiene quindi che il ricorso non sia fondato, considerato che l'assegno bancario incassato dal ricorrente, in quanto privo della data di emissione, deve considerarsi nullo *ex* art. 2, 1° comma, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), valendo solo come promessa di pagamento (Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2016, n.20449), dal che ulteriormente consegue che è stato corretto e conforme a legge il contegno della Banca resistente che, come trattario, una volta ottenuta la materialità del titolo in stanza di compensazione, ravvisava l'apposizione della data di emissione "a matita" e quindi restituiva come impagato l'assegno bancario oggetto del ricorso in quanto privo di un elemento essenziale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI